

N. 26 /SSRRCO/PASP/ 2023



CORTE DEI CONTI

SEZIONI RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO

Presiedute dal Presidente della Corte dei conti Guido Carlino
e composte dai magistrati

Presidenti di sezione:

Carlo Chiappinelli, Anna Maria Rita Lentini, Manuela Arrigucci, Giuseppa Maneggio, Vincenzo Palomba, Maria Teresa Polverino, Massimiliano Minerva;

Consiglieri:

Stefania Fusaro, Luisa D'Evoli, Luigi Caso, Giuseppe Maria Mezzapesa, Giuseppe Imparato, Vincenzo Chiorazzo, Giampiero Pizziconi, Donato Centrone, Angelo Maria Quaglini, Marco Randolfi;

Referendari:

Patrizia Esposito.

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione n. 14/DEL/2000 del 16 giugno 2000;

VISTO l'art. 5, commi 3 e 4, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 176, come modificato dall'art. 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118;

VISTA la delibera del Consiglio di amministrazione dell'Università Politecnica delle Marche n. 196 del 24 maggio 2023, di autorizzazione alla partecipazione alla Società "National Biodiversity Future Center" S.c.a.r.l. (di seguito, NBFC S.c.a.r.l.);

VISTA la nota del 21 giugno 2023, con cui il Rettore dell'Università Politecnica delle Marche ha trasmesso a queste Sezioni riunite in sede di controllo la sopra riferita delibera del CdA dell'Ateneo;

VISTA la comunicazione con la quale, in data 28 giugno 2023, sono state convocate le Sezioni riunite in sede di controllo per il giorno 6 luglio 2023;

UDITO, nell'adunanza del 6 luglio 2023, il relatore Consigliere Donato Centrone

PREMESSO IN FATTO

1. Il Rettore dell'Università Politecnica delle Marche ha trasmesso a queste Sezioni riunite, in data 21 giugno 2023, la delibera del Consiglio di amministrazione n. 196 del 24 maggio 2023, con cui si autorizza la partecipazione dell'Ateneo alla società NBFC S.c.a.r.l.

La competenza a conoscere l'atto in argomento trova fondamento nel principio di diritto di cui alla deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/2022, con cui è stato statuito che - fermo restando il criterio di ripartizione previsto in via generale dall'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016 (di seguito anche TUSP) - queste Sezioni riunite sono competenti a pronunciarsi, ex art. 5, commi 3 e 4, TUSP, sulle fattispecie rappresentate da atti deliberativi di costituzione di una società o di acquisto di partecipazioni societarie relative al peculiare caso di un c.d. "*partenariato esteso*", attuato secondo le linee guida del MUR ed inerente ad un'iniziativa rientrante nel PNRR, da cui consegue la costituzione, con un'unica operazione, di una società consortile a responsabilità limitata, fortemente collegata con la struttura centrale dell'indicato Ministero, da parte di una pluralità di enti pubblici, insistenti su buona parte del territorio nazionale, e ricadenti nella competenza territoriale di diverse Sezioni regionali di controllo.

L'operazione di costituzione della società si inserisce nel percorso di attuazione di uno dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Più in dettaglio, nell'ambito del PNRR, Missione 4 - Componente 2 - Investimento 1.4 "*Potenziamento strutture di ricerca e creazione di Campioni nazionali di R&S*", il Ministero

dell'Università e della Ricerca (MUR), con decreto dirigenziale n. 3138 del 16 dicembre 2021, parzialmente modificato con il decreto n. 3175 del 18 dicembre 2021, ha pubblicato un "Avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento per il potenziamento di strutture di ricerca e creazione di "campioni nazionali" di R&S su alcune Key Enabling Technologies da finanziare", finalizzato alla creazione di cinque Centri nazionali dedicati alla ricerca "di frontiera" in ambiti tecnologici coerenti con le priorità dell'Agenda della ricerca europea e con il Piano Nazionale della Ricerca 2021-2027.

In seguito, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, in risposta al suddetto Avviso, ha presentato la proposta progettuale dal titolo "National Biodiversity Future Center – NBFC", impegnandosi a costituire un HUB, in forma societaria, quale soggetto gestore.

Con decreto dirigenziale MUR n. 548 del 31 marzo 2022 il Progetto è stato ammesso a finanziamento. Al fine di eseguire gli adempimenti procedurali, il CNR, in qualità di soggetto promotore, ha ritenuto necessario procedere, in data 14 giugno 2022, alla costituzione della società consortile a responsabilità limitata NBFC, unitamente ai seguenti altri enti, pubblici e privati: Università del Molise, Università di Roma *La Sapienza*, Università di Napoli *Federico II*, Università di Padova, Università *Alma Mater studiorum* di Bologna, società ABOCA S.p.A., Consorzio Interuniversitario CINECA, Università *Roma Tre*, Politecnico di Milano, Università di Palermo, Università di Udine, Università di Modena e Reggio Emilia, Università di Verona, Università di Pavia, Università della Tuscia, Università del Salento, Università di Salerno, l'Università di Torino, Università di Siena, Università di Genova, l'Università di *Milano-Bicocca*, Università di Sassari, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (I.N.F.N.), Stazione Zoologica *Anton Dohrn*, Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale, Fondazione Ri.MED, società ENI S.p.A., società Novamont S.p.A. e l'Università di Firenze.

Il capitale sociale è stato fissato in euro 99.500.

Con nota del 3 febbraio 2022, il Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente dell'Università Politecnica delle Marche aveva formalizzato l'impegno a sostenere,

anche finanziariamente, l'adesione alla ridetta società *NBFC S.c.a.r.l.* qualora la manifestazione di interesse fosse stata finanziata dal MUR. Contestualmente, ha richiesto al legale rappresentante dell'Ateneo (il Rettore) la sottoscrizione dei documenti necessari per l'adesione dell'Università al Centro di ricerca, come soggetto affiliato allo *Spoke 2*.

In attuazione della riferita proposta progettuale, con la delibera n. 196/2023 il CdA dell'Università Politecnica delle Marche ha deliberato l'adesione alla costituzione della società consortile *NBFC*, autorizzando il versamento di euro 500 (che grava sulla voce di costo *COAN CA.1. A.01.03.01* del bilancio unico di Ateneo 2023).

L'Università ha trasmesso la citata delibera CdA n. 196/2023 a queste Sezioni riunite, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto della società.

Integrando l'operazione societaria in corso elementi analoghi a quelli che caratterizzavano la fattispecie esaminata da queste Sezioni riunite con la citata pronuncia nomofilattica n. 16/QMIG/2022, in applicazione del principio di diritto in quella sede statuito, l'Università delle Marche, con nota del 21 giugno 2023, ha trasmesso l'atto di adesione a queste Sezioni riunite.

Dalla ricostruzione della fattispecie, emerge che, sebbene la costituzione della società *NBFC* (14 giugno 2022) sia intervenuta prima della novella normativa (legge 5 agosto 2022, n. 118), la delibera adottata dal CdA dall'Ateneo (24 maggio 2023) è successiva alla sua entrata in vigore.

Pertanto, con comunicazione del 28 luglio 2023, il Presidente della Corte dei conti ha convocato le Sezioni riunite in sede di controllo ai fini dell'esame, ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, TUSP, della deliberazione del 24 maggio 2023 adottata dal CdA dell'Università politecnica delle Marche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Queste Sezioni riunite sono chiamate ad esprimere parere, ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, TUSP, sull'atto di acquisto di una partecipazione, nella società *NBFC S.c.a.r.l.*, da parte dell'Università Politecnica delle Marche. La competenza a

conoscere l'atto deliberativo di un Ateneo trova fondamento nel principio di diritto statuito con la pronuncia di queste Sezioni riunite n. 16/QMIG/2022, essendo la fattispecie in discorso ascrivibile al *“peculiare caso di un'operazione di partenariato esteso, attuata secondo le linee guida del MUR ed inerente ad un'iniziativa rientrante nel PNRR, dalla quale consegue la costituzione, con un'unica operazione, di una società consortile a responsabilità limitata, fortemente collegata con la struttura centrale dell'indicato Ministero, da parte di una pluralità di enti pubblici, insistenti su buona parte del territorio nazionale, e ricadenti nella competenza territoriale di diverse Sezioni regionali di controllo”*.

In base al richiamato articolo 5, le amministrazioni pubbliche indicate dall'art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 175 del 2016 sono tenute a trasmettere alla Corte dei conti (oltre che all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per l'eventuale esercizio dei poteri di cui all'articolo 21-bis della legge n. 287 del 1990) gli atti deliberativi di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione societaria (diretta o indiretta); la norma citata prevede che la Corte dei conti deliberi in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del medesimo articolo 5, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

La rinnovata funzione assegnata alla Corte dei conti, come detto, è stata oggetto di esame da parte di queste Sezioni riunite (deliberazione n. 16/QMIG/22), che ne hanno individuato la ratio nell'esigenza *“di sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta dell'amministrazione, prima che la stessa venga attuata mediante gli strumenti del diritto privato; ciò in ragione delle rilevanti conseguenze che la nascita di un nuovo soggetto societario o l'intervento pubblico in una realtà già esistente determina sotto molteplici profili”*.

La medesima pronuncia nomofilattica ha qualificato la funzione in discorso come una *“peculiare attività di controllo di cui il legislatore individua i tempi, i parametri di riferimento e gli esiti”*. Quanto ai tempi, il pronunciamento della Corte dei conti deve intervenire entro sessanta giorni; decorso inutilmente tale termine

l'amministrazione può procedere autonomamente.

In ordine ai parametri, la Corte dei conti è chiamata a verificare che il provvedimento adottato dall'amministrazione contenga un'analitica motivazione in ordine a: *i*) necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali (come declinate dal precedente art. 4 del medesimo TUSP); *ii*) ragioni e finalità che giustificano la scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato; *iii*) compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa; *iv*) assenza di contrasto con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Inoltre, la magistratura contabile deve valutare, a monte, che l'atto deliberativo sia stato adottato con le modalità e i contenuti prescritti dagli artt. 7 e 8 del TUSP.

In merito agli esiti, l'art. 5, comma 4, TUSP stabilisce che la pronuncia della Corte dei conti assuma la veste formale di un parere e prevede che, qualora quest'ultimo sia *"in tutto o in parte negativo"*, l'amministrazione pubblica interessata possa comunque procedere con l'operazione societaria, dovendo però motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e darne pubblicità sul proprio sito internet istituzionale.

Alla luce dell'inquadramento giuridico rappresentato va scrutinato, nel merito, l'atto trasmesso dall'Università Politecnica delle Marche, procedendo all'esame del rispetto, da parte dell'amministrazione procedente, delle disposizioni in tema di competenza all'adozione e dei requisiti contenutistici, nonché alla verifica dell'adempimento degli oneri di motivazione, sia rispetto ai vincoli normativi e finalistici che a quelli economico-finanziari.

1.2. Rispetto regole sulla competenza e sul contenuto motivazionale (art. 8 TUSP)

In ipotesi di acquisto di partecipazioni societarie, l'art. 8 TUSP impone che l'operazione sia deliberata *"secondo le modalità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2"*. Tali norme disciplinano gli organi competenti all'adozione dell'atto deliberativo e il relativo onere motivazionale. Nel caso sottoposto ad esame, l'acquisto della

partecipazione risulta autorizzato da una specifica delibera del Consiglio di amministrazione dell'Università (datata 24 maggio 2023), in linea con quanto previsto dalla lettera *d*) del comma 1 dell'art. 7 TUSP, che, per gli enti pubblici diversi da quelli indicati alle precedenti lettere *a*), *b*), e *c*), fra cui le istituzioni universitarie, richiede una “*delibera dell'organo amministrativo dell'ente*” (individuato in aderenza alle disposizioni legislative, regolamentari o statutarie di riferimento).

Quanto al requisito dell'analitica motivazione, prescritto dall'art. 5, comma 1, TUSP, l'atto deliberativo in esame espone le ragioni che sorreggono la scelta di fare ricorso al modello societario, con riferimento ai parametri indicati dal legislatore, in dettaglio analizzati nei successivi paragrafi.

1.3. Rispetto dei vincoli tipologici (art. 3 TUSP) e finalistici (art. 4 TUSP)

La NBFC ha natura di società consortile a responsabilità limitata; pertanto, rientra nel perimetro dei tipi societari consentiti alle “*amministrazioni pubbliche*” elencate nell'art. 2, comma 1, lett. *a*), del d.lgs. n. 175 del 2016. Al riguardo, l'art. 3 TUSP dispone che queste ultime “*possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa*”.

Le partecipazioni in società da parte di amministrazioni pubbliche sono, inoltre, assoggettate ad un duplice vincolo finalistico, prescritto dall'art. 4 TUSP: quello generale di scopo di cui al comma 1, consistente nella produzione di beni e servizi strettamente necessari al perseguimento delle proprie finalità istituzionali; quello di attività, dovendo la società operare in uno dei settori elencati dai successivi commi del medesimo articolo 4.

Sul punto, l'atto deliberativo specifica che la società in discorso è necessaria ai fini della costituzione dell'*HUB* del partenariato esteso “*NBFC*”, finanziato dal Ministero dell'università e della ricerca nell'ambito del PNRR, in ottemperanza agli impegni assunti dal CNR, in qualità di proponente, e da tutti gli altri *partner* (tra cui l'Università delle Marche) nei confronti del medesimo MUR in fase di presentazione della proposta progettuale. Il progetto risponde ai requisiti dell'avviso pubblico “*per*

la presentazione di proposte di intervento per il potenziamento di strutture di ricerca e creazione di "campioni nazionali" di R&S su alcune Key Enabling Technologies da finanziare, Missione 4 Componente 2 Investimento 1.4", indetto con il decreto dirigenziale MUR n. 3138 del 16 dicembre 2021, parzialmente modificato con il decreto n. 3175 del 18 dicembre 2021.

I ridetti provvedimenti richiedono che l'*HUB* gestore dei partenariati estesi sia costituito in forma stabile, non temporanea e che sia dotato di autonoma personalità giuridica, auspicabilmente organizzato in consorzio pubblico-privato. Conseguentemente, per la *NBFC* è stata ritenuta appropriata, dal soggetto promotore, la forma della società consortile a responsabilità limitata.

La delibera dell'Università delle Marche specifica, in proposito, che la scelta in merito all'adozione della riferita forma giuridica, eseguita dall'Ente di ricerca promotore, appare adeguata e funzionale alle esigenze e agli obiettivi dell'Ateneo, sotto molteplici profili.

In primo luogo, il provvedimento evidenzia che la forma giuridica consortile permette di sfruttare maggiormente le modalità organizzative offerte dai tipi contrattuali delle società di capitali, che sono, tra le forme giuridiche previste dall'ordinamento, quelle più strutturate e in grado di garantire la completa autonomia del patrimonio del socio rispetto alle responsabilità del soggetto giuridico partecipato. La società consortile a responsabilità limitata offre le garanzie tipiche di una società di capitale, in quanto i soci non corrono particolari rischi di natura patrimoniale, essendo la responsabilità patrimoniale circoscritta al valore della quota di partecipazione (conferita o acquisita). A ciò si aggiunge che, da un punto di vista strutturale, tale forma societaria è dotata di tutti gli strumenti per la gestione di attività e progetti di rilevante impegno economico (come nel caso della *NBFC*), oltre ad essere la formula migliore quando occorrono forme di collaborazione tra le amministrazioni pubbliche ed i privati. In ultimo, il CdA evidenzia che tale modello societario rappresenta la forma giuridica che permette di sfruttare al meglio la tenuta dei bilanci e della contabilità e, sotto il profilo dei costi di funzionamento, resta assoggettata ai vincoli di spesa previsti dal TUSP.

Le argomentazioni fornite nella motivazione dell'atto deliberativo appaiono suffragare in modo adeguato, per il tipo di iniziativa che si intende attuare, la scelta del ricorso al modello societario consortile.

Dall'esame dell'oggetto sociale della NBFC S.c.a.r.l. emerge, altresì, che le attività espletate possono ricondursi alla categoria della produzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, espressamente consentite dal legislatore (art. 4, comma 2, lettera d), TUSP). Sul punto, l'atto deliberativo richiama anche l'art. 4-bis del d.lgs. n. 175 del 2016 (inserito dall'art. 25-bis, comma 1, d.l. n. 152 del 2021, convertito dalla legge n. 233 del 2021), in base al quale *"le attività di ricerca svolte dalle società a partecipazione pubblica e dagli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, per la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza rientrano tra quelle perseguibili dalle amministrazioni pubbliche ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 del presente decreto"*.

Una specifica considerazione attiene alla durata della società. Il decreto direttoriale MUR n. 1034 del 17 giugno 2022, di concessione del finanziamento, ha previsto che la decorrenza del progetto sia fissata al 1° luglio 2022 e si sviluppi per un arco temporale di 42 mesi (termine prorogabile non oltre il 28 febbraio 2026).

L'art. 1 dello statuto sociale prevede, invece, una durata illimitata. Tale previsione non risulta motivata né nella delibera trasmessa che nei relativi allegati. In merito queste Sezioni riunite rilevano che la scelta negoziale adottata non appare coerente, come con le finalità perseguite, consistenti in attività strumentali al progetto rientrante nel PNRR che, in base alla disciplina di derivazione europea attualmente vigente, dovranno esaurirsi nel 2026. La stretta connessione tra l'oggetto sociale e la realizzazione del progetto del PNRR porta a ritenere che, con il termine delle attività legate a quest'ultimo, la società dovrà sciogliersi anticipatamente per conseguimento dell'oggetto sociale (art. 2484, n. 1, c.c.), in aderenza, peraltro, ai vincoli di stretta inerenza alla missione istituzionale degli enti soci, prescritti dall'art. 4 del TUSP e richiamati dall'art. 20, in sede di approvazione degli annuali piani di revisione, quale parametro per il legittimo mantenimento delle partecipazioni.

1.4. L'onere di motivazione circa la sostenibilità finanziaria (art. 5, co 1, TUSP).

In merito al parametro della *“sostenibilità finanziaria”*, queste Sezioni riunite (deliberazione n. 16/2022/QMIG) hanno avuto modo di precisare che tale concetto *“assume una duplice accezione: una di tipo oggettivo, concernente le caratteristiche proprie dell'operazione di investimento societario che l'amministrazione intende effettuare; l'altra di carattere soggettivo, tesa a ponderarne gli effetti in relazione alla situazione finanziaria specifica dell'ente pubblico interessato”*.

Sotto il primo versante, la sostenibilità finanziaria si riferisce, quindi, alla capacità della società di garantire, in via autonoma e in un adeguato lasso temporale, l'equilibrio economico-finanziario, attraverso l'esercizio delle attività che ne costituiscono l'oggetto sociale. A tal fine, nella richiamata pronuncia, queste Sezioni riunite hanno sottolineato la necessità che l'atto deliberativo di costituzione societaria o di acquisizione di partecipazioni sia quanto meno suffragato dallo sviluppo di un *Business Plan* (o di forme analoghe di analisi di fattibilità).

In merito, l'atto deliberativo dell'Ateneo pare assolvere l'onere di adeguatezza della motivazione; in ordine, infatti, alla sostenibilità finanziaria dell'operazione intesa in senso oggettivo, appare corroborata l'affermazione che la società risulta in grado, in via autonoma, per l'arco temporale di attuazione del progetto, di garantire l'equilibrio economico e finanziario attraverso l'esercizio delle attività che ne costituiscono l'oggetto sociale.

Sotto il profilo della sostenibilità finanziaria in senso soggettivo, inoltre, il CdA evidenzia che, in fase di costituzione, tale esigenza appare soddisfatta considerando l'esiguità del valore della quota di partecipazione, pari a soli euro 500 (e coperta da specifiche risorse di bilancio, voce *COAN CA.1.A.01.03.01*).

Per quanto attiene alle fasi successive alla costituzione, si richiama, inoltre, la clausola di salvaguardia di cui all'art. 8, comma 3, dello statuto, che prevede che, in caso di esigenza di versamento di contributi annuali (deliberati dal CdA della società), qualora il socio sia un'università pubblica o un ente pubblico di ricerca vigilato dal MUR, questi ultimi consistano non in denaro, ma esclusivamente in apporti di natura scientifica, di prestazioni d'opera o di servizi.

Non viene svolta una specifica “*analisi di sensitività*”, che, invero, non appare necessaria attesa la tipologia di attività espletata. La società, operando esclusivamente quale soggetto strumentale alla realizzazione di un progetto del PNRR, si caratterizza per un flusso ben definito di ricavi e per una composizione sostanzialmente certa dei costi, oltre che per un orizzonte temporale di operatività breve e predefinito.

Questi ultimi elementi andranno, comunque, costantemente presidiati da parte dell’Università Politecnica delle Marche, al fine di valutarne il coerente sviluppo rispetto alle ipotesi programmate, in sede di revisione annuale delle partecipazioni societarie (art. 20 TUSP), adempimento che ha, quale parametro funzionale al legittimo mantenimento, la valutazione dell’assenza della “*necessità di contenimento dei costi di funzionamento*”.

1.5. L’onere di motivazione circa la convenienza economica e la compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità (art. 5, co 1 e 3, TUSP).

In merito a tali profili valutativi, dall’atto deliberativo emerge che la partecipazione in veste di *Hub* permetterà all’Ateneo di attingere alla quota di competenza di finanziamento, reso disponibile a tale scopo dall’avviso ministeriale, e definito, a seguito dell’avvenuta fase di negoziazione con il MUR, in complessivi euro 320.026.665. La delibera del CdA e gli atti allegati non specificano, tuttavia, la quota spettante all’Università Politecnica delle Marche.

In ordine alla possibile destinazione alternativa delle risorse impegnate nell’acquisto della partecipazione, l’Università sottolinea come gli importi (peraltro, molto contenuti) che si prevede di investire nella società sono, di fatto, coperti dalle entrate derivanti dall’adesione al progetto di ricerca.

Sotto questo profilo, la nota di accompagnamento evidenzia come il progetto di partenariato esteso generi c.d. “*overhead*” per i proponenti, almeno nella misura del 15 per cento del costo del personale impiegato nel progetto e rendicontato (cfr. art. 9, comma 4, lett. *a*) e *f*), del citato decreto MUR n. 341/2022), determinando una fonte

di ricavo di cui i *partner* del progetto, fra cui i soci della società consortile, possono avvalersi per sostenerne il funzionamento.

Per quanto riguarda i profili di efficienza, efficacia ed economicità, la delibera evidenzia che la forma giuridica della società consortile a responsabilità limitata consente di associare la natura consortile, richiesta dal citato avviso MUR, all'altro requisito, sempre richiesto dal Ministero, della personalità giuridica, permettendo di sfruttare le modalità organizzative offerte dai tipi contrattuali delle società di capitali: quelle, da un lato, più dettagliatamente disciplinate e, d'altro lato, maggiormente garanti di una completa autonomia del patrimonio dell'ente partecipato rispetto ai partecipanti (efficacia); in particolare, la società a responsabilità limitata (anche nella forma cooperativa) costituisce il tipo contrattuale di società di capitali più semplice e versatile (efficienza); tale forma giuridica, inoltre, permette di sfruttare, per la tenuta dei bilanci e della contabilità (e, pertanto, per il controllo dell'andamento economico), la rigorosa architettura giuridico-contabile preordinata per il funzionamento delle imprese commerciali (economicità).

Anche sotto il versante dei costi di funzionamento degli organi, la società rimane soggetta ai vincoli di spesa stabiliti a tale scopo dall'art. 11 del d.lgs. n. 175 del 2016.

1.6. Gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato alla società e metodo di scelta dei soci privati

Sotto questo profilo, il decreto direttoriale del MUR n. 3138/2021 prevede che i centri nazionali di ricerca funzionali all'attuazione del progetto debbano essere organizzati con una struttura di *governance* di tipo *Hub e Spoke*. Non è possibile gestire sotto altra forma (né in amministrazione diretta, né mediante affidamento a operatori economici terzi) l'attività di pertinenza dell'*HUB* all'interno del progetto.

Circa il metodo di scelta dei soci privati, la delibera sottolinea che questi ultimi corrispondono ai *partner* della proposta progettuale di ricerca, come previsto dall'avviso pubblicato dal MUR. La loro compagine, pertanto, si è formata in base al progressivo apporto, confronto e messa a punto dei rispettivi possibili contributi progettuali, attraverso una reciproca sinergia che ha consentito di produrre, alla fine,

il complessivo progetto. D'altronde, pure la valutazione della proposta è stata effettuata, dal MUR, ai sensi dell'art. 12 del suddetto avviso, anche in considerazione della compagine dei soggetti, pubblici e privati, che avrebbero costituito l'*HUB*.

1.7. Compatibilità dell'intervento con la disciplina europea in materia di aiuti di stato alle imprese (art. 5, comma 2, TUSP).

Al riguardo, queste Sezioni riunite prendono atto di quanto attestato nella motivazione dell'atto deliberativo, ove si precisa che, considerata la natura della società, quale ente attuatore di un partenariato esteso nell'ambito del PNRR (nel rispetto dei dettami indicati dal decreto MUR n. 3138/2021), non si ravvisano, allo stato (anche in ragione delle esposte modalità di conferimento ed erogazione di eventuali contributi), profili di incompatibilità dell'intervento oggetto di analisi con le norme dei Trattati europei, e in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

PQM

la Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, valutata la conformità dell'atto deliberativo in epigrafe ai parametri di cui all'art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175 del 2016, con le osservazioni in parte motiva, non ravvisa elementi ostativi all'acquisto, da parte dell'Università Politecnica delle Marche, di una quota di partecipazione nella società *NBFC S.c.a.r.l.*

DISPONE

la trasmissione della presente deliberazione, a cura della Segreteria, entro cinque giorni dal deposito, all'Università Politecnica delle Marche, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016.

ORDINA

all'Università Politecnica delle Marche di pubblicare la presente deliberazione, entro cinque giorni dalla ricezione, sul proprio sito internet istituzionale, come prescritto dall'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso nell'adunanza in camera di consiglio del 6 luglio 2023.

IL RELATORE

F.to digitalmente Donato Centrone

IL PRESIDENTE

F.to digitalmente Guido Carlino

Depositato in segreteria in data 10 luglio 2023

IL DIRIGENTE

F.to digitalmente Antonio Franco